



MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

PROGRAMMA NAZIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Dichiarazione di sintesi

Agosto 2022



Svolgimento della procedura di valutazione ambientale strategica del Programma nazionale per la gestione dei Rifiuti

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è stata introdotta dall'Unione Europea con la Direttiva 2001/42/CE e recepita dall'Italia con il Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.. La VAS ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto della elaborazione, adozione e approvazione di piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile. Per un'effettiva azione preventiva di tutela la VAS va attivata fin dalle prime fasi del processo decisionale.

I principali soggetti coinvolti nella procedura di VAS sono:

- **l'autorità procedente (AP):** la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma, il **proponente**, sia un diverso soggetto pubblico o privato, è la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;
- **l'autorità competente (AC):** la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato; in sede statale autorità competente è il Ministero della Transizione ecologica. Il parere motivato è espresso dal Ministro della Transizione ecologica;
- **la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS:** svolge il ruolo di supporto tecnico-scientifico all'Autorità competente (art. 8, Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.)
- **i soggetti competenti in materia ambientale (SCA):** le Pubbliche Amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli impatti sull'ambiente eventualmente dovuti all'attuazione del piano
- **il pubblico:** una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, organizzazioni o gruppi di tali persone

Nell'ambito della VAS del PNGR, ai sensi dell'Art. 5, comma 1, lettere q) e r) del D. Lgs.152/2006 e s.m.i., l'autorità procedente e le autorità proponenti sono le seguenti:

- ✓ Autorità Competente: Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali
- ✓ Autorità Procedente: Ministero della transizione ecologica - Direzione Generale Economia Circolare

La procedura di VAS ha visto lo svolgimento di due fasi di consultazione:

- la consultazione sul Rapporto Preliminare Ambientale (Rapporto di Scoping) che ha avuto una durata di 30 giorni, raccogliendo le osservazioni e suggerimenti di 53 Soggetti competenti in materia ambientale;
- la consultazione pubblica sul Rapporto Ambientale estesa al pubblico. Tale consultazione ha avuto una durata di 45 giorni, raccogliendo le osservazioni di 47 soggetti.

Il Rapporto Preliminare Ambientale è stato predisposto in modo da offrire un quadro di sintesi degli obiettivi e delle misure del PNGR e del contesto ambientale in cui esso agisce.

L'attività di consultazione è stata avviata in data 7/12/2021 attraverso l'inoltro all'Autorità Competente e ai Soggetti competenti in materia ambientale del Rapporto preliminare.

Il Rapporto Preliminare Ambientale è stato reso consultabile sul sito internet delle valutazioni ambientali del MiTE raggiungibile al link: <https://va.mite.gov.it/it-IT>

Il periodo di consultazione sul Rapporto Preliminare, accordato in giorni 30 con l'Autorità Competente Direzione Generale valutazioni ambientali (già Direzione per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del MiTE, DG CreSS), è terminato il 7 gennaio 2022, raccogliendo le osservazioni di 53 soggetti competenti in materia ambientale. Sono successivamente pervenute ulteriori 27 osservazioni fuori dai termini

La fase di consultazione si è conclusa il 07/01/2022 e la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS, Sottocommissione VAS (CTVA) - MiTE a cui è stato sottoposto ad istruttoria e valutazione il rapporto preliminare ambientale (PNGR) ha formulato il proprio Parere n. 30 del 14/01/2022.

Tenendo in considerazione le osservazioni al rapporto preliminare pervenute dagli SCA e il parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS, il proponente ha elaborato il Rapporto Ambientale, con il supporto tecnico di ISPRA.

La consultazione pubblica sul Rapporto Ambientale è stata avviata il 16 marzo 2022 con la pubblicazione dell'Avviso di Avvio della Consultazione. Il Rapporto ambientale, unitamente alla proposta di PNGR e alla Sintesi non Tecnica sono stati resi disponibili sui siti web:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8199/12062> e

<https://www.mite.gov.it/pagina/programma-nazionale-di-gestione-dei-rifiuti-pngr-documentazione>

Come previsto dal d.lgs. 152/2016, la consultazione pubblica ha avuto una durata di 45 gg e si è conclusa quindi il 2 maggio 2021, raccogliendo le osservazioni di 47 soggetti (entro i termini).

L'elenco completo dei soggetti che hanno presentato osservazioni è contenuto in tabella 3 del presente documento.

Sulla base delle osservazioni pervenute, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS del MiTE ha espresso il parere n. 257 del 18/05/2022.

Il Ministero della Cultura– Direzione Generale archeologia belle arti e paesaggio ha espresso il parere tecnico istruttorio con la nota prot. 0066914 del 27/05/2022

Al termine della fase di consultazione pubblica, il Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro della Cultura - in qualità di Autorità Competenti nell'ambito del procedimento di VAS, ex art. 13, comma 4 del D.lgs. 152/2006 - hanno emanato il parere motivato di VAS con Decreto Ministeriale n. 230 del 10/06/2022, di cui i suddetti pareri tecnici costituiscono parte integrante.

Si è proceduto alla predisposizione del piano di monitoraggio sulla base degli esiti della consultazione pubblica relativa al Rapporto Ambientale, dei pareri espressi da parte del Ministero della Cultura e dell'autorità competente ambientale, della dichiarazione di sintesi, nonché alle conseguenti integrazioni del PNGR.

Recepimento del parere della CTVA e del parere del MiC

Nella seguente tabella 1, sono riportate le raccomandazioni, i suggerimenti, le condizioni e le osservazioni della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, come da articolo 2 del Decreto di Parere motivato VAS.

Tabella 1 – Recepimento osservazioni contenute nel parere CTVA

Osservazione	Modalità di recepimento
In relazione al punto 2 del Rapporto Ambientale “Recepimento delle Osservazioni” si rappresenta la necessità di completare il parziale recepimento di alcune delle osservazioni prodotte in fase di scoping:	
Osservazione punto 3, pur riconoscendo l'autonomia agli Enti Territoriali nel dotarsi di modalità gestionali in forma associata il PNRG, nella sua funzione di indirizzo e orientamento della pianificazione regionale in materia, al fine di contribuire all'avvio di processi di governance improntati all'efficacia ed efficienza, avrà cura di prevedere azioni di sensibilizzazione circa l'utilità e l'efficacia delle forme di associazione per i piccoli Comuni. Si raccomanda che il Programma preveda azioni di sensibilizzazioni e accompagnamento riguardo l'opportunità, per i Comuni interessati e in funzione delle caratteristiche degli stessi, di assumere modelli di gestioni in	Si è recepita la raccomandazione prevedendo un'integrazione al capitolo 11 relativo al Piano di comunicazione. In particolare a pag. 89, dopo “specificità territoriali” si integra con la frase “ nonché sulle economie di scala di una gestione dei rifiuti in forma associata, come previsto dall'art. 200 ” Il testo finale del paragrafo, pertanto, risulta essere il seguente: “Tra l'altro, il Piano ha lo scopo di rafforzare gli strumenti conoscitivi dei cittadini e improntare l'architettura delle scelte economiche verso modelli ecocompatibili. Nel PNGR-COM, in coordinamento con i Piani Regionali, dovrà essere prevista una

Osservazione	Modalità di recepimento
<p>forma associata. Tale aspetto potrebbe essere utilmente inserito nel Piano di Comunicazione</p>	<p>comunicazione specifica delle Regioni sui i vantaggi ambientali, economici e sociali che si ottengono con la raccolta differenziata e sul valore dei processi di valorizzazione dei rifiuti sulla base delle specificità territoriali, nonché sulle economie di scala di una gestione dei rifiuti in forma associata, come previsto dall’art. 200”</p>
<p>In relazione alla definizione delle Macroaree, è necessario modificare ed integrare i criteri di definizione delle macroaree tenendo conto dei seguenti aspetti:</p>	
<p>ritendendo auspicabile, ancorché non in forma obbligatoria, l'utilizzo della metodologia LCA, anche in combinazione con l'Analisi dei Flussi di Materia (MFA), nella pianificazione della gestione dei rifiuti a livello regionale e di macroarea, sarebbe opportuno che tali studi LCA, sui quali costruire le scelte strategiche a livello locale e nazionale, siano condotti sulla base di regole metodologiche comuni stabilite a livello nazionale anche grazie alla messa a punto di Linee Guida nazionali di riferimento che possono essere sviluppate tra la collaborazione di MITE e regioni e con il contributo di organismi con competenza riconosciuta nel settore. È auspicabile che tali studi siano realizzati a scala regionale o di macroarea e sottoposti a revisione critica, anche sostenendo l'ottenimento della certificazione di Environmental Product Declaration. Al fine di agevolare e supportare l'adozione di tale metodologia, possono essere previste forme di supporto per la sua applicazione ai piani regionali</p>	<p>Le tematiche relative agli studi LCA, all'applicazione di tale strumento per la redazione dei piani regionali nonché relative alle eventuali linee guida per garantire uniformità nell'utilizzo dell'LCA, come già discusso nell'incontro del 25 marzo 2022, saranno trattate nell'ambito del Tavolo interistituzionale per il Programma della Gestione dei Rifiuti” istituito dal Ministero della Transizione Ecologica nel 2020 al fine di contribuire al processo di programmazione, monitorare gli sviluppi del programma, identificarne i possibili interventi di aggiornamento e promuovere l'elaborazione e l'adozione di linee guida e di strumenti operativi che possano rafforzare il raggiungimento degli obiettivi e l'implementazione delle macro-azioni previste nel PRNG. I lavori del tavolo sono richiamati nel capitolo 3 del PNGR. Non si ritiene necessaria, pertanto, alcuna modifica al PNGR.</p>
<p>in relazione ai criteri rappresentati nel PNGR, Tabella 27, difformemente a quanto riportato in Tabella 1, non si ritengono possibili accordi tra macroaree per la gestione di rifiuti indifferenziati nell'interpretazione letterale per cui il rifiuto urbano indifferenziato possa essere destinato tal quale ad altra macroarea per il solo recupero energetico (R1), a meno che non ci si riferisca a rifiuti non più recuperabili in termini di recupero di materia, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e “previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero di cui all'articolo 181” (art. 182 comma 1 del D. Lgs. 152/2006);</p>	<p>Alla luce di tale considerazione, al fine di meglio chiarire la portata del capitolo 10 relativo alla definizione dei criteri per l'individuazione delle macroaree, si è integrato il primo paragrafo con l'introduzione, dopo ‘la gestione integrata dei rifiuti deve essere effettuata’ della seguente frase “nel rispetto dei criteri di priorità definiti dall’art. 179 e nel rispetto”</p> <p>Il testo finale del paragrafo, pertanto, risulta essere il seguente:</p> <p>“L’art. 198-bis, comma 2 lettera d) prevede l’indicazione dei criteri generali per l’individuazione delle macroaree da definire tramite accordi fra regioni, tuttavia ai fini dell’individuazione di detti criteri si osserva in primo luogo che la gestione integrata dei rifiuti deve essere effettuata nel rispetto dei criteri di priorità definiti dall’art. 179 e nel rispetto dei principi di autosufficienza e di prossimità, secondo quanto previsto dall’articolo 182-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.”</p>
<p>in relazione alle altre 3 casistiche richiamate nel PNGR, Tabella 27, gli accordi tra regioni limitrofe si ritengono sempre possibili; diversamente (regioni non limitrofe o non appartenenti alle macroaree) gli accordi potranno</p>	<p>Osservazione accolta parzialmente, è stata modificata la 4° riga della tabella 32, al fine di acconsentire alla creazione di macroaree per la frazione organica, se sostenute da una relazione tecnica supportata da uno studio LCA. Il conseguimento dell'autonomia</p>

Osservazione	Modalità di recepimento
<p>essere previsti, anche per la frazione organica, previa relazione tecnica supportata da uno studio LCA che ne dimostri la compatibilità ambientale rispetto a categorie di impatto globale, regionale e locale (inclusi il riscaldamento globale e l'ecotossicità umana), sottoposto a revisione critica di terza parte, condotto in accordo agli standard ISO 14040-44 e a regole specifiche di settore (PCR Solid waste collection, treatment and disposal services), o a Linee Guida nazionali che potranno essere sviluppate all'interno di un auspicabile tavolo tecnico, avvalorate dal MITE per il tramite di ISPRA, che potrà anche supportare le regioni nella realizzazione degli studi LCA. Per trasparenza e per evitare che i risultati dello Studio LCA riportato nel RA vengano erroneamente utilizzati a supporto di scelte in materia di gestione rifiuti, si auspica che dal PNGR siano stralciati gli esiti dello studio finché non sarà realizzato il citato tavolo tecnico; si ritiene che i rifiuti urbani possano essere avviati a recupero energetico fuori regione (ma solo nella macroarea) solo verso le regioni la cui impiantistica abbia soddisfatto tutto il fabbisogno interno ed abbia disponibilità residuale al trattamento termico dei rifiuti provenienti da fuori regione.</p>	<p>impiantistica dedicata al trattamento della frazione organica, non pregiudica comunque la libera circolazione di tale frazione ai sensi dell'articolo 181 comma 5.</p> <p>Inoltre, si segnala che lo studio ISPRA non pone l'LCA come base per la quantificazione dei fabbisogni e l'identificazione delle soluzioni organizzative e impiantistiche. Viste le osservazioni nel parere, si chiarisce che nella costruzione dei diagrammi di flusso delle singole Regioni, come illustrato nella descrizione dei tre sottoscenari, è stata rigidamente applicata la gerarchia europea di gestione dei rifiuti. La lettura d'insieme del programma chiarisce che l'impianto complessivo indica come strumenti: analisi dei flussi a scala regionale, scenario di riferimento a scala regionale o di macroarea, scenari di evoluzione a scala regionale o di macroarea eventuale LCA della gestione rifiuti.</p> <p>Come previsto dagli standard internazionali relativi alla redazione di un rapporto LCA è possibile impiegare sia dati primari che secondari. Il rapporto Ispra è stato redatto su questa base evidenziando quali dati secondari sono stati utilizzati secondo il criterio European Commission "PEFCR Guidance document, - Guidance for the development of Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCRs), version 6.3, December 2017" (vedi pagina 334, allegato 3 del RA).</p> <p>I dati secondari sono stati derivati da valori benchmark che permettono di dire che le situazioni peggiori sono state modellate cautelativamente, pertanto anche le conclusioni riportate nello studio mostrano che le differenze fra gli estremi dei potenziali impatti ambientali ricavati per le singole regioni oggetto di approfondimento sono anche esse cautelative"</p>
<p>In relazione all'identificazione dei flussi e del fabbisogno impiantistico occorre meglio definire i flussi di rifiuti critici e strategici, individuando il fabbisogno impiantistico, tenendo conto dei seguenti aspetti:</p>	
<p>per i flussi di rifiuti che rientrano nelle categorie previste dall'art. 198 bis, art.3 comma f), ovvero quelli che "presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi" e quelli che rientrano nelle categorie previste all'art. 198 bis, art.3 comma g), "flussi omogenei di rifiuti funzionali e strategici per l'economia circolare", si ritiene pertanto che tale differenziazione dei flussi debba essere effettuata in modo chiaro, specificando quali siano tali flussi e quali le siano le specifiche difficoltà/possibilità per ciascun flusso;</p>	<p>La tabella 1– Schema di raccordo tra i capitoli del PNGR e i punti del 198-bis del D. lgs. 3 aprile 2005, n. 152 (pag. 4), indica i flussi omogenei di cui alla lettera f), così come i flussi funzionali e strategici per l'economia circolare, lettera g) al capitolo 8 del PNGR</p> <p>È stato integrato, a chiusura della frase (cap. 8, pag. 57) "flussi strategici e le azioni regionali da intraprendere per colmare il gap nazionale individuato per ciascun flusso" la frase "che presenti le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero"</p>

Osservazione	Modalità di recepimento
	È stata quindi modificata la figura 1 indicando che le lettere f) e g) del 198-bis sono entrambe trattate al capitolo 8
in riferimento ai flussi identificati come filiere prioritarie (Tabella 23 RA), si ritiene che sia necessario effettuare un'analisi quantitativa per i flussi di rifiuti che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero, tra cui ad esempio i RAEE (www.raeeitalia.it), allo scopo di identificare in maniera quantitativa e puntuale il fabbisogno di impianti a livello di regione e di macroarea;	Come indicato dalla Tabella 23 (adesso tabella 28) del PNGR, la definizione quantitativa e puntuale del fabbisogno impiantistico viene demandata, per quasi tutti i flussi identificati come filiere prioritarie, alla pianificazione regionale, in quanto è necessario implementare una indagine e una valutazione dettagliata e specifica per ciascuna regione. È stata aggiunta, per i RAEE l'azione “Definire il fabbisogno impiantistico”
distinguere tra i flussi di rifiuti che “presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi”, ed i “flussi omogenei di rifiuti funzionali e strategici per l'economia circolare”;	La tabella 1– Schema di raccordo tra i capitoli del PNGR e i punti del 198-bis del D. lgs. 3 aprile 2005, n. 152 (pag. 4), indica i flussi omogenei di cui alla lettera f), così come i flussi funzionali e strategici per l'economia circolare, lettera g) al capitolo 8 del PNGR È stato integrato, a chiusura della frase (cap. 8, pag. 57) “flussi strategici e le azioni regionali da intraprendere per colmare il gap nazionale individuato per ciascun flusso” la frase “che presenti le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero” È stata quindi modificata la figura 1 indicando che le lettere f) e g) del 198-bis sono entrambe trattate al capitolo 8
includere, ulteriori flussi tra i quali i fanghi di depurazione	Raccomandazione accolta. Anche a seguito del confronto con le Regioni e le Province Autonome, il flusso sui fanghi da depurazione è stato inserito al capitolo 8 tra i flussi di rifiuti omogenei e strategici
integrare la strategia delineata prevedendo azioni di incentivazione/promozione del compostaggio domestico e del compostaggio di comunità in conformità a quanto previsto all'art. 182 ter del D. Lgs. 152/2006;	È stato integrato il paragrafo 8.3 relativo ai rifiuti organici da raccolta differenziata “al fine di migliorare la gestione della frazione organica biodegradabile incrementando il suo recupero, vengono altresì promosse, ai sensi dell'art. 182-ter d.lgs. 152/2006, le attività di compostaggio sul luogo di produzione”
nelle linee guida a supporto della realizzazione dell'LCA, integrare i quadri di riferimento del contesto ambientale e della sostenibilità con l'approfondimento degli aspetti legati alla Componente Salute Umana;	Nelle linee guida a supporto della realizzazione dell'LCA i quadri di riferimento verranno integrati come richiesto
integrare la generazione e valutazione delle alternative svolte in relazione alla sola Alternativa 0, con scenari opzionali al fine di permettere la rappresentazione dell'evoluzione del processo decisionale svolto misurando, in termini di effetti, positivi e/o negativi, le diverse opzioni analizzate,	Con riferimento alle linee guida ISPRA “Indicazioni operative a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS”: <i>“L'individuazione e la valutazione delle “ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o programma” è richiesta dalla normativa VAS.”</i> ,

Osservazione	Modalità di recepimento
<p>attraverso la valutazione di opzioni alternative su uno o più fattori peculiari del programma.</p>	<p>tuttavia “<i>L’eventuale assenza delle alternative di P/P deve essere adeguatamente motivata</i>”. Nel capitolo 7 del RA è stato inserito un paragrafo “motivazione dell’assenza di ulteriori alternative” che elabora ulteriormente quanto riportato nel capoverso conclusivo di pag. 48</p>
<p>prevedere, nell’ambito del Piano di Comunicazione, lo svolgimento di azioni di sensibilizzazione verso le Amministrazioni coinvolte nei processi decisionali per tale settore sull’importanza di prevedere ed implementare strumenti economici e finanziari per favorire il riciclo e la sostenibilità della gestione del ciclo dei rifiuti;</p>	<p>È stata inserita la frase nel capitolo 11 , a pag. 89, prima di “ogni anno”: “Le varie Amministrazioni coinvolte saranno sensibilizzate sull’importanza di prevedere ed implementare strumenti economici e finanziari per favorire il riciclo e la sostenibilità della gestione del ciclo dei rifiuti;”</p>
<p>prevedere un apposito paragrafo nel Rapporto Ambientale che individui possibili Criteri e Misure da adottare nella pianificazione e progettazione di infrastrutture nelle fasi successive di attuazione del PNRR anche con specifico riferimento alle aree protette facenti parte della rete europea Natura 2000 in accordo con gli esiti della Valutazione di Incidenza svolta. Tali criteri potranno tra l’altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tener conto della distanza degli impianti di nuova realizzazione dai Siti Natura 2000 e dalle aree protette; • integrare gli obiettivi e le misure di conservazione previsti nei piani di gestione delle singole aree protette; • mantenere le condizioni ecosistemiche iniziali (lo stato di conservazione va mantenuto almeno al livello precedente a quello dell’intervento e se possibilmente migliorato); • rispettare la fenologia delle specie oggetto di misure di conservazione (periodi di riproduzione, svernamento, ecc.); • evitare la rimozione di siepi e filari alberati e in generale il taglio di alberi (con particolare attenzione agli individui con carattere di vetustà), il diradamento dello strato arboreo, • modifiche alla struttura della fitocenosi presente nell’area, la costruzione di nuove strade, • la realizzazione di piste e sentieri, l’apertura di piste forestali e lo sfruttamento forestale senza reimpianto, la rimozione del cotico erboso e del suolo e la loro compattazione; • favorire impianti che non sottraggono acqua al corpo idrico; • favorire impianti associati alle infrastrutture esistenti che sfruttano esclusivamente l’acqua già utilizzata per lo scopo primario dell’infrastruttura; 	<p>Il programma non prevede la localizzazione di impianti. Informazioni sui criteri di riferimento per l’individuazione dei siti per gli impianti di smaltimento e per il recupero sono definite dai piani regionali (cfr. art. 199 c. 3 lett. d)) e l’individuazione di aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento è di competenza delle province ai sensi dell’art. 197 c. 1 lett. d). La realizzazione di eventuali infrastrutture in aree protette facenti parte della Rete Natura 2000 potrà essere prevista compatibilmente con le norme di settore applicabili (norme di tutela e BAT) nonché con gli strumenti di pianificazione e tutela vigenti. Tanto premesso si ritiene di non dover apportare modifiche al Programma</p> <p>I criteri indicati dalla Commissione sono quelli già presentati nel capitolo 9 del RA (Misure di mitigazione per i potenziali effetti negativi)</p> <p>L’individuazione di “<i>Criteri di riferimento per l’individuazione dei siti, per l’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché per l’individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti?</i>” (Cap. 9 del Programma e Tabella 30) rientra tra i contenuti obbligatori dei PRGR (Direttiva CE 2008/98 Art. 28 c.3 d, D.lgs 152/06 art. 199 c. 3 lett. d, l)). La definizione dei criteri terrà in considerazione i pertinenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica (Piani di gestione dei distretti idrografici, piani di gestione delle aree protette, piani di gestione e di tutela settoriali, piani paesaggistici e piani territoriali) e le normative di settore con riferimento alle diverse tipologie di impianti.</p>

Osservazione	Modalità di recepimento
<ul style="list-style-type: none"> • mantenere la funzionalità degli ecosistemi in modo da garantire la continuità nella fornitura di servizi da essi erogati. 	
Integrare le misure di monitoraggio con i seguenti contenuti:	
<p>una prima indicazione del SET di indicatori concernente l'attuazione del Programma (indicatore di processo, di risultato e di contributo)</p>	<p>Il set degli indicatori di monitoraggio dell'attuazione del programma è riportato al capitolo 12 del PNGR, con indicatori relativi all'attuazione dei macro-obiettivi (tabella 33) e delle macro-azioni (tabella 34).</p> <p>Il set degli indicatori relativi al monitoraggio ambientale è invece presentato nel capitolo 10 del RA, in cui sono indicati nuovamente gli indicatori di processo (tabelle 74 e 75), di contesto (tabella 73) e di contributo (tabella 76).</p> <p>Tanto premesso si ritiene di non dover apportare modifiche al Programma</p> <p>Il Capitolo 10 del RA “<i>misure di monitoraggio</i>” prevede un set di indicatori di monitoraggio definiti in riferimento alle finalità da perseguire:</p> <ul style="list-style-type: none"> – indicatori di contesto per seguire l'evoluzione dello stato di qualità ambientale interessato dagli effetti del Programma (Tabelle 73 e 76 pag. 298 e pag. 303); – indicatori di processo (Tabella 74 pag. 301) per seguire l'avanzamento dell'attuazione delle misure del Programma; – indicatori di contributo (Tabella 76 pag. 303) per misurare la variazione dello stato ambientale imputabile alle misure del Programma.
<p>- l'esplicitazione del modello di governance da adottare (attori, strumenti, modalità di reporting, tempistica e risorse finanziarie) con particolare riferimento all'articolazione di ruoli e competenze tra il livello nazionale e quello regionale, inclusi in particolare gli strumenti e le azioni con cui si intende raccordare il PNGR con il Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti e con i diversi piani regionali (per quest'ultimo aspetto come da previsione normativa, art. 180 comma 1 bis) del D. Lgs. 152/2006;</p>	<p>Nel rapporto ambientale al capitolo 10 sono riportate alcune indicazioni inerenti la governance del monitoraggio che troverà una sua definizione nell'ambito di un percorso di completamento e consolidamento del piano di monitoraggio (responsabilità, risorse, modalità operative). In particolare, in merito al monitoraggio dell'attuazione del programma tra gli strumenti di monitoraggio si riporta (pag. 300) <i>l'uso di un sistema informativo dedicato che potrà essere basato soprattutto su Monitor Piani e il Catasto Rifiuti di ISPRA per le basi dati informative.</i></p> <p>Rispetto agli indicatori di monitoraggio ambientale, la selezione proposta nel RA degli indicatori di contesto e di contributo ha tenuto conto degli indicatori riportati nei piani di monitoraggio dei Rapporti ambientali dei PRGR recentemente approvati o in fase di approvazione</p>

Osservazione	Modalità di recepimento
<p>in relazione agli indicatori contesto, e, in particolare, per gli indicatori di monitoraggio definiti a partire dagli obiettivi di sostenibilità derivati dalla Strategia Nazionale Sviluppo Sostenibile (SNSS), l'utilizzo degli indicatori ISTAT (indicatori per lo sviluppo sostenibile) che sono calcolati a livello nazionale con frequenza annuale;</p>	<p>L'allegato 6 al rapporto ambientale mette in confronto gli indicatori di contesto individuati nel RA con gli indicatori di monitoraggio della SNSS presi dal rapporto ISTAT SDGs 2021.</p> <p>Dall'analisi comparativa emerge una forte corrispondenza tra i tre set di indicatori, evidenziati in grassetto.</p> <p>Tanto premesso si ritiene di non dover apportare modifiche al Programma</p>
<p>la definizione di un set minimo di indicatori condivisi a livello nazionale sul modello di quelli utilizzati da "monitor piani", ad esempio nell'ambito degli indicatori di benchmarking, che possono essere forniti dalle Regioni per quanto di loro competenza e in base al loro ruolo pianificatorio, utile a distinguere i ruoli tra il livello nazionale e quello regionale evitando sovrapposizioni tra i rapporti di monitoraggio del piano nazionale e quelli dei piani regionali;</p>	<p>Il potenziamento del sistema MONITORPIANI è previsto nel capitolo 12 per la sistematizzazione del set minimo di indicatori da includere nei PRGR.</p> <p>Non si ritiene che possano registrarsi sovrapposizioni tra i rapporti di monitoraggio del PNGR e quelli dei singoli PRGR in quanto i differenti strumenti di Programmazione/Pianificazione sono caratterizzati da una differente scala territoriale.</p> <p>Nel rapporto ambientale al capitolo 10 sono riportate alcune indicazioni inerenti la governance del monitoraggio che troverà una sua definizione nell'ambito di un percorso di completamento e consolidamento del piano di monitoraggio (responsabilità, risorse, modalità operative). In particolare, in merito al monitoraggio dell'attuazione del programma tra gli strumenti di monitoraggio si riporta (pag. 300) <i>l'uso di un sistema informativo dedicato che potrà essere basato soprattutto su Monitor Piani e il Catasto Rifiuti di ISPRA per le basi dati informative.</i></p> <p>Rispetto agli indicatori di monitoraggio ambientale, la selezione proposta nel RA degli indicatori di contesto e di contributo ha tenuto conto degli indicatori riportati nei piani di monitoraggio dei Rapporti ambientali dei PRGR recentemente approvati o in fase di approvazione.</p>
<p>l'implementazione ed il potenziamento del sistema MONITORPIANI per un monitoraggio degli effetti del PNGR e dei PRGR</p>	<p>Il potenziamento del sistema MONITORPIANI è previsto nel capitolo 12 per la sistematizzazione del set minimo di indicatori da includere nei PRGR, utile anche per il monitoraggio del PNGR.</p> <p>Nel rapporto ambientale al capitolo 10 sono riportate alcune indicazioni inerenti la governance del monitoraggio che troverà una sua definizione nell'ambito di un percorso di completamento e consolidamento del piano di monitoraggio (responsabilità, risorse, modalità operative). In particolare, in merito al monitoraggio dell'attuazione del programma tra gli strumenti di monitoraggio si</p>

Osservazione	Modalità di recepimento
	<p>riporta (pag. 300) <i>l'uso di un sistema informativo dedicato che potrà essere basato soprattutto su Monitor Piani e il Catasto Rifiuti di ISPRA per le basi dati informative.</i></p> <p>Rispetto agli indicatori di monitoraggio ambientale, la selezione proposta nel RA degli indicatori di contesto e di contributo ha tenuto conto degli indicatori riportati nei piani di monitoraggio dei Rapporti ambientali dei PRGR recentemente approvati o in fase di approvazione.</p>
<p>la realizzazione, fin dall'avvio della fase di monitoraggio, di un'attività di aggiornamento dei dati di base utilizzati, tenendo conto del fatto che questi fanno attualmente riferimento al 2019 e che i flussi post COVID19 dovranno tenere conto del nuovo criterio di individuazione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche, superando le annualità influenzate dalla situazione pandemica;</p>	<p>L'aggiornamento del PNGR terrà in considerazione i dati sui rifiuti relativi alla situazione post-pandemica. I report di monitoraggio utilizzeranno, per gli indicatori individuati, i dati più aggiornati disponibili nel momento dell'elaborazione dei report. Tanto premesso si ritiene di non dover apportare modifiche al Programma.</p>
<p>in tale contesto si dovrà anche procedere all'aggiornamento e completamento del fabbisogno impiantistico per i flussi di rifiuti critici e quelli strategici per l'economia circolare anche integrandoli con gli esiti dell'attuazione delle misure del PNRR che hanno in corso l'individuazione di interventi di risposta al fabbisogno impiantistico formulato dai territori.</p>	<p>Il futuro aggiornamento del PNGR, previsto dall'art. 198-bis terrà in considerazione i nuovi dati sui rifiuti, derivanti anche dalle azioni di prevenzione definite dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'art. 180 del D.lgs. n. 152/2006 . Saranno inoltre contemplati le modifiche normative, organizzative e tecnologiche intervenute nello scenario nazionale e sovranazionale. Tanto premesso si ritiene di non dover apportare modifiche al Programma</p>
<p>La Valutazione di Incidenza dovrà essere integrata con l'individuando di criteri di attuazione (anche localizzativi) e/o misure di salvaguardia, propedeutiche alla successiva fase di localizzazione degli impianti a scala regionale, al fine di prevenire e/o mitigare, sulla base delle macro-tipologie di potenziali effetti che il PNGR può produrre sulle aree della Rete Natura 2000</p>	<p>Il programma non prevede la localizzazione di impianti e pertanto la valutazione di incidenza effettuata per il PNGR si attesta alla fase di screening, demandando ulteriori e necessarie valutazioni in sede di pianificazione regionale Tanto premesso si ritiene di non dover apportare modifiche al Programma</p>
<p>Il PNGR dovrà essere integrato con il Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti, ad oggi in revisione, includendo l'analisi delle necessarie azioni di prevenzione e di riduzione dei rifiuti alla fonte con una quantificazione del peso delle varie iniziative sui flussi dei rifiuti finali, inclusa la definizione di un indice di circolarità;</p>	<p>Lo schema di raccordo tra il PNGR e il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti è presentato nel documento al paragrafo 1.5.</p>
<p>Prevedere l'istituzione di un tavolo tecnico con le principali università e centri di ricerca italiani esperti del settore per la definizione di Linee Guida secondo cui dovranno essere realizzati gli studi LCA da impiegare nella definizione dei piani di gestione rifiuti (ad es. PCR, Product Category</p>	<p>Rimane operativo il “Tavolo interistituzionale per il Piano della Gestione dei Rifiuti” istituito dal Ministero della Transizione Ecologica nel 2020, di cui al paragrafo 1.3, al fine di monitorare gli sviluppi del piano, identificarne i possibili interventi di aggiornamento e promuovere l'elaborazione e l'adozione di linee guida e</p>

Osservazione	Modalità di recepimento
Rules, Solid waste collection, treatment and disposal services. The International EPD® System”).	di strumenti operativi che possano rafforzare il raggiungimento degli obiettivi e l’implementazione delle macro-azioni previste nel PRGR.

Nel raccomandare il recepimento delle osservazioni pervenute, si sollecita di prendere in considerazione quanto segue:

Osservazione	Modalità di recepimento
In merito alla parte residuale della selezione di frazioni recuperabili, sarebbe utile una riflessione in merito all’attivazione di strumenti pianificatori a livello nazionale che prevedano una impiantistica dedicata agli scarti delle frazioni riciclabili, con particolare riferimento al flusso del cosiddetto multimateriale EER 15.01.06 (imballaggi in materiali misti) che, come da risposta alle osservazioni al precedente parere della Commissione VIA/VAS, è stato da ISPRA ripartito nelle singole frazioni merceologiche. Questo materiale di scarto, pur non rientrando tra gli imballaggi delle filiere CONAI, può essere successivamente avviato a recupero con indubbi vantaggi sia per il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio, che per quanto attiene il contributo all’economia circolare;	Riguardo alla raccomandazione relativa al codice EER 15 01 06 (imballaggi in materiali misti) è stato già chiarito nel RA, per rispondere all’osservazione già proposta in fase preliminare, che il codice che identifica la raccolta multimateriale e non costituisce, come erroneamente riportato nel parere, “materiale di scarto” è stato correttamente ripartito da ISPRA nelle singole frazioni merceologiche avviate a successivo recupero di materia. Tanto premesso si ritiene di non dover apportare modifiche al Programma.
Incentivare l’autosufficienza impiantistica della filiera della frazione organica, raccomandando la scelta di impianti che favoriscano la produzione di ammendante di qualità, a prescindere dalla tecnologia ed inclusi il compostaggio domestico e di comunità, prevedendo un’identificazione preventiva delle destinazioni previste per un suo utilizzo. Si auspica l’obbligatorietà di monitorare a livello regionale i quantitativi di ammendante effettivamente prodotto e le quantità non conformi che contribuiscono a determinare un flusso di rifiuti speciali da trattamento. In relazione al crescente utilizzo di manufatti biodegradabili e compostabili, sarebbe opportuno dare indirizzo agli impianti esistenti e quelli da realizzare, di ottimizzare i loro processi di trattamento considerando l’incremento di questa tipologia di flusso. Dovrebbero inoltre essere previste forme di sostegno che prevedano politiche attive per favorire la collocazione dei fertilizzanti derivanti dal riciclo dei rifiuti organici che diano concretezza alla normativa già esistente, ma finora disattesa in quest’ambito (ad esempio, gli acquisti verdi) o alle strategie europee per la protezione del suolo	È stata integrata la tabella 28, alla voce frazione organica: l’azione: “Realizzazione di impianti di digestione anaerobica integrati nelle aree scarsamente dotate con valorizzazione della produzione di biometano” modificata come segue: “Realizzazione di impianti di digestione anaerobica integrati nelle aree scarsamente dotate con produzione di ammendanti di qualità e valorizzazione della produzione di biometano” È stata poi inclusa, l’azione: “Prevedere forme di sostegno per l’utilizzo del compost prodotto dagli impianti integrati” Con riferimento all’osservazione relativa alla necessità di prevedere l’obbligo di monitoraggio a livello regionale dei quantitativi di ammendante prodotto e le quantità non conformi si rammenta che tale obbligo è già previsto dalla normativa vigente ed in particolare dal DPCM 17 dicembre 2021 ultimo aggiornamento del modello unico di

Osservazione	Modalità di recepimento
	dichiarazione ambientale che prevede che ogni impianto di riciclaggio sia tenuto a dichiarare i rifiuti in entrata il tipo di trattamento effettuato e i rifiuti e/o i prodotti in uscita dall'impianto. In particolare per il trattamento della frazione organica è previsto che la dichiarazione MUD includa la produzione di ammendante compostato verde, ammendante compostato misto, altri ammendanti e digestato.
Partendo dai riferimenti delle buone pratiche e dalle esperienze di quelle regioni che hanno già raggiunto alcuni degli obiettivi di legge in termini di riciclaggio dei rifiuti, si ritiene utile inserire degli obblighi nelle programmazioni regionali sulle modalità, frequenze e tipologie di rifiuti da intercettare per favorire il maggior risultato di riciclo. In particolare, tutte quelle forme di raccolta che favoriscano la necessaria qualità merceologica del rifiuto raccolto in modo differenziato. Occorre che la strategia dia le opportune indicazioni operative affinché il sistema cauzionario diventi parte integrante della strategia sui rifiuti almeno su alcuni flussi di particolare interesse per motivi di riciclabilità, pericolosità e strategicità delle sostanze contenute nel rifiuto urbano e speciale. In particolare, tali obblighi devono favorire per le attività più performanti e meno impattanti relativamente: • alle raccolte per i diversi flussi di rifiuti; • alle azioni più promettenti in tema di riduzione e riuso; • all'impiantistica	Nel programma si richiamano tutti gli obblighi e gli obiettivi previsti per legge che la pianificazione regionale deve rispettare.
Prevedere l'introduzione di un criterio nazionale che consenta alle regioni e province autonome di inserire nel proprio ordinamento il «fattore di pressione» per le aree destinarie di impianti di rifiuti quale criterio obbligatorio per l'indicazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, in relazione anche all'alta densità di impianti preesistenti oltre che per gli aspetti naturalistici;	L'art. 198 bis prevede la definizione dei criteri per l'individuazione delle macroaree non dei criteri per la definizione delle aree non idonee. Tanto premesso si ritiene di non dover apportare modifiche al Programma
Si evidenzia la necessità, nella fase di macro o micro localizzazione impiantistica, di considerare un criterio penalizzante per le zone interessate da eventi di superamento dei valori limite del PM10, così come definite nell'ambito della classificazione e valutazione condotta ai sensi del D.Lgs. 155/2010 e s.m.i.;	L'art. 198 bis prevede la definizione dei criteri per l'individuazione delle macroaree, non dei criteri per la definizione delle aree non idonee. Tanto premesso si ritiene di non dover apportare modifiche al Programma
Per gli impianti suscettibili di rilascio di emissioni odorigene, la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dei presidi ambientali potrebbe essere valutata con il monitoraggio tramite olfattometria dinamica, definita e regolamentata dalla Norma tecnica UNI EN 13725: 2004, attraverso frequenza e limiti da rispettare standard a livello nazionale; per i controlli a recettore, per la	Tale aspetto è stato considerato nel RA tra i potenziali effetti ambientali sulla componente aria e atmosfera. Il PNGR non può introdurre valori limite per le emissioni in atmosfera. Tanto premesso si ritiene di non dover apportare modifiche al Programma

Osservazione	Modalità di recepimento
<p>determinazione dell'entità delle molestie e più complessivamente per le valutazioni degli impatti sulla popolazione, attraverso sistemi automatizzati di raccolta ed elaborazione delle segnalazioni provenienti dalla popolazione esposta secondo metodologie già sperimentate in numerosi contesti da SNPA</p>	
<p>Per gli impianti soggetti ad AIA, implementare l'applicazione della relazione di riferimento;</p>	<p>Il PNGR non può introdurre obblighi rispetto a materie già disciplinate nella parte II del D.lgs. 152/06. Tanto premesso si ritiene di non dover apportare modifiche al Programma</p>
<p>Prediligere ampliamenti degli impianti esistenti, ove possibile e compatibile con il rispetto delle tutele ambientali, paesaggistiche e delle produzioni agro-silvo-pastorali di pregio, e con soluzioni perequative per garantire l'invarianza della dotazione quali-quantitativa di aree verdi o agricole;</p>	<p>E' stato aggiunto, nella tabella 30 del PNGR (pag. 74) , alla sezione E "criteri di localizzazione", la frase "prediligendo l'ampliamento degli impianti esistenti, ove possibile e compatibilmente con il rispetto delle tutele ambientali, paesaggistiche e delle produzioni agro-silvo-pastorali di pregio, e prevedendo soluzioni perequative per garantire l'invarianza della dotazione quali-quantitativa di aree verdi o agricole"</p>
<p>elaborare una norma di calcolo univoca della percentuale di raccolta differenziata e della percentuale di recupero (di materia e di energia separatamente) rispetto al rifiuto raccolto in maniera differenziata (v. tabella 1 del PNGR), prevedendo degli indici correttivi, in positivo e negativo, di tali percentuali che tengano conto di dell'effettiva chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito regionale o di macroregione. A tal proposito si suggerisce di rimettere tale ottemperanza in capo al tavolo tecnico che si occuperà dell'elaborazione della Linea Guida relativa all'applicazione della metodologia LCA</p>	<p>Il Decreto 26 maggio 2016 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2016 definisce le "Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani." Le linee guida per il calcolo del tasso di riciclaggio, invece, sono state definite da Eurostat (disponibili al link).</p> <p>La tematica, come già discusso nell'incontro del 25 marzo 2022, sarà oggetto dei lavori del Tavolo interistituzionale per il Piano della Gestione dei Rifiuti" istituito dal Ministero della Transizione Ecologica nel 2020 al fine di monitorare gli sviluppi del piano, identificarne i possibili interventi di aggiornamento e promuovere l'elaborazione e l'adozione di linee guida e di strumenti operativi che possano rafforzare il raggiungimento degli obiettivi e l'implementazione delle macro-azioni previste nel PRNG. L'esistenza e il funzionamento di tale tavolo vengono confermate e istituzionalizzate nel capitolo 3 del PNGR.</p>

La successiva tabella 2 contiene le raccomandazioni, i suggerimenti, le condizioni e le osservazioni del Ministero della cultura, come dall' articolo 3 del Decreto di Parere motivato VAS.

Tabella 2 – Recepimento osservazioni pervenute nel parere del Ministero della Cultura

Osservazione	Modalità di recepimento
<p>si ritiene utile che tra i macro-obiettivi del Programma sia incluso quello di garantire che la pianificazione della gestione dei rifiuti sia sostenibile anche nell'impatto che indurrà sul paesaggio e sui beni culturali.</p>	<p>I criteri relativi ai beni culturali e paesaggistici sono stati inclusi nel macro-obiettivo C, che ora recita " Razionalizzazione e ottimizzare il sistema impiantistico e infrastrutturale nazionale secondo criteri di sostenibilità, inclusi quelli relativi ai beni culturali e paesaggistici, di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità ". È stato inoltre modificato il macro-obiettivo E che ora recita "Aumentare la conoscenza ambientale e migliorare i comportamenti ambientali (inclusa la tutela dei beni culturali e paesaggio) per quanto riguarda il tema di rifiuti e l'economia circolare"</p>
<p>si ritengono non esaustivi i criteri e le linee strategiche per l'elaborazione dei piani regionali esposti nel Programma e si ritiene auspicabile, in via generale, che il Programma indirizzi alla redazione dei futuri piani regionali esplicitando il percorso di definizione di specifici obiettivi di salvaguardia, tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali, evidenziando come le azioni del piano regionale dovranno perseguire tali obiettivi. A tal proposito, si evidenzia che la caratterizzazione territoriale sulla base della pianificazione paesaggistica ha la funzione non solo di individuare e descrivere la componente "Paesaggio e beni culturali" entro la quale ci si aspettano impatti (positivi e/o negativi) per effetto delle azioni proposte dal Piano, ma anche di far emergere - e quindi individuare - eventuali criticità da considerare nella valutazione delle azioni previste dal Piano</p>	<p>Il paragrafo 1.2 è stato integrato esplicitando che "È inteso che nelle revisioni, i piani regionali esplicitino anche la definizione di obiettivi di salvaguardia, tutela e di valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali, evidenziando le azioni che si intendono perseguire"</p>
<p>Si raccomanda di prevedere nelle fasi successive di revisione del Programma, l'adozione di criteri che indirizzino le Regioni a ricercare nuovi paradigmi nella pianificazione in linea con la Convenzione Europea del Paesaggio, per la quale anche le aree apparentemente non meritevoli di tutela, poiché degradate o in via di abbandono, possono rappresentare un valore identitarie territoriale</p>	<p>Le azioni da effettuarsi nelle successive fasi di revisione sono state indicate nel paragrafo 9.1 del PNGR, in modo da recepire le indicazioni del Ministero della Cultura ai punti 6,7,8 e 9, facendo pieno riferimento al decreto di VAS</p>
<p>Il Programma dovrebbe essere integrato con l'indirizzo, per la Pianificazione Regionale, di valutare il fabbisogno in materia di gestione e trattamento dei rifiuti e le scelte localizzative di nuovi impianti affinché siano compatibili con la capillare presenza di beni archeologici, monumentali e paesaggistici</p>	<p>Le azioni da effettuarsi nelle successive fasi di revisione sono state indicate nel paragrafo 9.1 del PNGR, in modo da recepire le indicazioni del Ministero della Cultura ai punti 6,7,8 e 9, facendo pieno riferimento al decreto di VAS</p>

Osservazione	Modalità di recepimento
<p>presenti sul territorio regionale, possibilmente instaurando una forma di pianificazione condivisa con questo Ministero, tale da raggiungere una pianificazione virtuosa e compatibile con gli eventuali siti presenti.</p>	
<p>In particolare, nel proseguo delle attività pianificatorie:</p>	
<p>La natura del Programma è quella di uno strumento in grado di dettare alle Regioni idonee linee strategiche di indirizzo e criteri guida da adottare e tradurre in azioni mirate, secondo le differenti specificità territoriali. In ragione della eterogeneità territoriale, gli approfondimenti demandati all'attività pianificatoria regionale, necessiteranno di valutazioni di dettaglio che consentano di individuare interventi specifici, quali ad esempio la localizzazione di impianti e centri di raccolta dei rifiuti. Per le Regioni che si sono già dotate di un Piano di settore (da intendersi vigente prima dell'approvazione del Programma in esame), gli aggiornamenti dovranno evidenziare le modifiche e le evoluzioni rispetto al precedente ciclo di pianificazione e gli aggiornamenti/ulteriori deliberazioni intervenuti, con particolare riguardo alla tutela del paesaggio e dei beni culturali (es. nuovi vincoli decretati, ripermetrazioni di aree vincolate, etc.) esplicitando le relazioni tra obiettivi e azioni previste dal Piano, al fine di meglio orientare ed approfondire le analisi di VAS. All'occorrenza, nella verifica di assoggettabilità a VAS o nella fase di scoping dei Piani sottoposti a VAS, dovrà essere data evidenza di tali aggiornamenti.</p>	<p>Le azioni da effettuarsi nelle successive fasi di revisione sono state indicate nel paragrafo 9.1 del PNGR, in modo da recepire le indicazioni del Ministero della Cultura ai punti 6,7,8 e 9, facendo pieno riferimento al decreto di VAS</p>
<p>Al fine di valutare adeguatamente la consistenza del patrimonio culturale si ribadisce l'opportunità di utilizzare dati da fonti complete e aggiornate avvalendosi, ad esempio, delle banche dati delle singole Soprintendenze, delle piattaforme informative territoriali delle singole Regioni specificamente dedicate alla pianificazione paesaggistica - nei casi in cui sia comunque vigente un Piano Paesaggistico Regionale o altro strumento di pianificazione territoriale con valenza paesaggistica -, di eventuali censimenti, a scala regionale, dei siti non idonei alla localizzazione di nuovi sviluppi impiantistici (centri di raccolta rifiuti, potenziamento di depositi per il compostaggio, etc.), oltre che delle seguenti banche dati e sistemi informativi territoriali del MiC</p>	<p>Le azioni da effettuarsi nelle successive fasi di revisione sono state indicate nel paragrafo 9.1 del PNGR, in modo da recepire le indicazioni del Ministero della Cultura ai punti 6,7,8 e 9, facendo pieno riferimento al decreto di VAS</p>
<p>Per una corretta considerazione di tutti i possibili effetti derivanti dalla attuazione del Programma e dai successivi livelli di pianificazione regionale, si dovrà tener conto del rispetto, oltre che delle norme prescrittive dei singoli</p>	<p>Le azioni da effettuarsi nelle successive fasi di revisione sono state indicate nel paragrafo 9.1 del PNGR, in modo da recepire le indicazioni del Ministero della Cultura ai punti 6,7,8 e 9, facendo pieno riferimento al decreto di VAS</p>

Osservazione	Modalità di recepimento
<p>piani paesaggisti ci regionali, anche delle seguenti norme di tutela di cui al Codice, D.L.gs. n. 42/2004 e ss.mm .ii.:</p>	
<p>Si ritiene, invece, non esaustiva l' illustrazione dei criteri per l' individuazione delle macroaree (pag. 78 del Programma:) pur riconoscendo il carattere programmatico del documento, si evidenzia che non appare nessun richiamo agli aspetti attinenti alla componente "Paesaggio e Beni culturali" di cui i futuri piani regionali dovranno tenere conto e verso cui il presente programma avrebbero dovuto fornire indirizzi strategici e metodologici volti alla salvaguardia della suddetta componente.</p>	<p>Le componenti relative ai beni culturali e paesaggio sono state incluse al capitolo 10 tra gli elementi da valutare ai fini dell'attuazione di accordi di macroarea. Il capoverso ora recita "L' autonomia gestionale può essere garantita, in alcuni casi, anche su un territorio più ampio, da individuare come "macroarea", previo accordo tra le Regioni interessate ai sensi dell'art. 117, comma 8 della Costituzione, sulla base di opportune valutazioni di sostenibilità economica, ambientale e sociale, ivi incluso le componenti relative ai beni culturali e al paesaggio"</p>
<p>Nell'ambito delle azioni di comunicazione e conoscenza ambientale in tema di rifiuti ed economia circolare potrebbe risultare efficace inserire la conoscenza del patrimonio paesaggistico e culturale e sensibilizzare sugli effetti che le azioni individuali e collettive possono produrre sul patrimonio paesaggistico e culturale al fine di costruire in concerto con le comunità i processi di organizzazione territoriale.</p>	<p>Elementi di comunicazione relativi alle conoscenze del patrimonio paesaggistico e culturale sono stati inseriti al capitolo 11 del PNGR tra le previsioni del piano nazionale di comunicazione e conoscenza ambientale in tema di rifiuti e di economia circolare. Il piano potrà sensibilizzare sugli effetti che le azioni individuali e collettive possono produrre sul patrimonio paesaggistico e culturale.</p>
<p>Piano di gestione delle macerie Il Programma esclude dalla definizione di "rifiuti" i materiali di interesse architettonico, artistico e storico; beni ed effetti di valore, anche simbolico, appartenenti all' edilizia storica; coppi, mattoni, ceramiche, pietre con valenza di cultura locale, legno lavorato, metalli lavorati; per questi, data la loro composizione merceologica, vengono definiti percorsi di gestione separati rispetto alle macerie. Il Programma indirizza quindi i piani regionali verso l'obiettivo di "assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione delle macerie, la possibilità di mantenere il reticolo urbano storico e recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati". Per le ragioni già riportate nella nota n. 465 del 07/01/22 relative al rischio di perdita di materiali e di tracce del costruito storico o storicizzato di interesse storico-testimoniale, si ribadisce l'opportunità del coinvolgimento delle Unità di Crisi presso i Segretariati Regionali del MiC nella formulazione dei piani, della formazione del personale addetto e della redazione di linee guida per la gestione di tali emergenze, rammentando altresì che diversi eventi calamitosi (non solo i terremoti) potrebbero causare danni e distruzioni al costruito storico, ossia produrre macerie da gestire. Si evidenzia inoltre che, a proposito delle filiere prioritarie strategiche per l'economia circolare e del riciclo dei rifiuti da costruzione e demolizione, il Programma non recepisce quanto proposto in sede di fase di scoping dalla</p>	<p>Il capitolo sul piano di gestione delle macerie, originariamente previsto tra i contenuti nella proposta di programma, è stato rimosso in seguito a revisione normativa. Il D.L. 30 aprile 2022, n. 36 , con l'articolo 5 ha infatti abrogato la lettera i), comma 3 dell'art. 198-bis del d.lgs. 152/2006 (Programma Nazionale di gestione dei rifiuti)</p>

Osservazione	Modalità di recepimento
<p>Soprintendenza Archeologia Belle Art i e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato e riportato nel contributo di questa Soprintendenza speciale per il PNRR: nel campo specifico del restauro dei monumenti non si può prescindere da indirizzi e linee guida - che potranno essere forniti dagli uffici centrali del Ministero della culture- in merito, ad esempio, ai materiali da costruzione da impiegare nel</p>	
<p>Nel quadro di riferimento normativo del Programma, dovranno essere considerate anche le Convenzioni internazionali riferite al paesaggio e al patrimonio culturale materiale e immateriale, che ancora non risultano recepite ed integrate in forma completa, come di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la Convenzione dell'Aja del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e i suoi due Protocolli, che mira a proteggere determinati beni culturali dagli effetti devastanti della guerra (Ratificata dall'Italia con legge 7 febbraio 1958, n. 279 (in Gazz. Uff. Suppl. Ord. n. 87 dell'11 aprile 1958)); - la Convenzione culturale europea, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 (in Council of Europe, European Treaty Series n. 18); - la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa, firmata a Granada il 3 ottobre 1985 (in European Treaty Series n. 121), che è stata ratificata dall'Italia (legge 15 febbraio 1988, n. 93, in Gazz. Uff. Suppl. Ord. n. 62 del 15 marzo 1989) ed è in vigore dal 1° settembre 1989 (cfr. G.U. n. 170 del 22 agosto 1989). - la Convenzione per la protezione del patrimonio archeologico firmata a Londra il 6 maggio 1969 (in European Treaty Series, n. 66), sottoposta a revisione con la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta a La Valletta il 16 gennaio 1992 (in European Treaty Series n. 143); - la Convenzione di Parigi del 16 novembre 1972 sulla tutela del patrimonio culturale e naturale mondiale, che si occupa del patrimonio immobiliare e richiede la cooperazione dei vari paesi nella conservazione e protezione dei beni più importanti per la storia, l'arte, la scienza e anche le bellezze naturali (ratificata dall'Italia, legge 6 aprile 1977, n. 184, in Gazz.Uff. n. 129 del 13 maggio 1977). 	<p>Gli obiettivi ambientali pertinenti al PNGR sono stati individuati ricavandoli dalla normativa (incluse politiche, strategie, ecc.) e dai riferimenti in tema di sostenibilità ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario e nazionale con particolare riferimento alla SNSS. Il RA individua il quadro di riferimento in relazione agli strumenti di pianificazione/programmazione di livello nazionale pertinente al PNGR (Tabella 6) ai fini dell'analisi di coerenza.</p>

Osservazione	Modalità di recepimento
<ul style="list-style-type: none"> - la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage), adottata a Parigi il 2 novembre 2001; - la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage), adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, che mira a tutelare le espressioni culturali viventi e prevalentemente immateriali del Sud del Mondo non erano rappresentate nelle convenzioni precedenti. - la Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità di espressioni culturali (Convention on the protection and promotion of the diversity of cultural expressions), fatta a Parigi il 20 ottobre 2005 - la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 European Landscape Convention, ratificata il 4 maggio 2006 (ETS n.176). - la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (c.d. Convenzione di Faro), firmata a Faro (Portogallo) il 27 ottobre 2005, sottoscritta dall'Italia a Strasburgo il 27 febbraio 2013. - la Risoluzione del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 2001 sulla qualità architettonica dell'ambiente urbano e rurale (13982/2000/CE); - la Risoluzione del Parlamento europeo sulla tutela del patrimonio naturale, architettonico e culturale europeo nelle zone rurali e nelle regioni insulari (2006/2050/CE). 	
<p>Gli obiettivi di sostenibilità pertinenti al Programma sono stati individuati in sede di RPA ricavandoli dalla normativa e dai riferimenti in tema di sostenibilità ambientale, stabiliti a livello internazionale, comunitario e nazionale. È stato inoltre individuato il quadro pianificatorio/ programmatico (nazionale e interregionale) pertinente al PNRR, soffermando l'attenzione su quello di rilevanza nazionale. Secondo quanto riportato dal Proponente: «tutti i riferimenti sono stati successivamente integrati in base alle osservazioni pervenute dagli SCA». Si rileva che per la componente "Beni culturali e paesaggistici", gli obiettivi di sostenibilità individuati («Assicurare lo sviluppo del potenziale, la tutela e la valorizzazione, la gestione sostenibile e la custodia dei territori, dei paesaggi e del patrimonio culturale (SNSS)»); «Potenziare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il</p>	<p>Osservazione recepita integrando la tabella 5 con gli obiettivi proposti</p>

Osservazione	Modalità di recepimento
<p>patrimonio culturale e naturale del mondo" (Agenda 2030) e la pianificazione pertinente non fanno alcun riferimento al D.lgs. 42/2004 o alla Convenzione Europea del Paesaggio.</p> <p>Si propone, pertanto, di inserire tra gli obiettivi di sostenibilità ambiente le (eventualmente da integrare all' interno della Tabella 5 - Obiettivi generali di sostenibilità ambientale del PNGR, anche i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riduzione degli impatti ambientali negativi esistenti/ pregressi beni paesaggistici e culturali, attraverso la modernizzazione e razionalizzazione degli impianti attuali o la loro eventuale ricollocazione • Conservazione e valorizzazione degli elementi, delle trame e degli assetti storici dei luoghi; • Tutela e valorizzazione della visibilità e della percezione delle componenti del paesaggio; • Recupero dei paesaggi degradati, con conseguente definizione dei criteri e delle linee strategiche per la rilevazione, la gestione e la prevenzione dei rifiuti abusivi attraverso adeguati sistemi di monitoraggio; • Protezione, gestione e pianificazione dei contesti ambientali e paesaggistici delle aree archeologiche 	
<p>Si ritiene non esaustiva la considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate dal PNGR poiché, nonostante venga evidenziata con sufficiente chiarezza l'importanza del tema e venga esplicitato che la realizzazione di impianti che, nel loro, insieme, rientrano tra quelli oggetto del programma (TMB, discariche, compostaggio, selezione, incenerimenti) comporta possibili impatti <i>«legati direttamente o indirettamente all' alterazione/modificazione materiale, visiva e percettiva di un contesto paesaggistico, alle trasformazioni di uso del suolo, anche temporanee; [...] dovuti ad eventuali diminuzioni/perdite di tutti quei valori identitari e/o immateriali legati agli usi consolidati di un territorio; [...] legati direttamente o indirettamente all'alterazione/ modificazione/ distruzione di altre componenti quali vegetazione, flora, fauna, ecosistemi, biodiversità, suolo e acque nonché</i></p>	<p>L'individuazione di <i>“Criteri di riferimento per l'individuazione dei siti, per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti”</i> (Cap. 9 del Programma e Tabella 30) rientra tra i contenuti obbligatori dei PRGR (Direttiva CE 2008/98 Art. 28 c.3 d, D.lgs 152/06 art. 199 c. 3 lett. d, l)).</p> <p>La definizione dei criteri terrà in considerazione i pertinenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica (Piani di gestione dei distretti idrografici, piani di gestione delle aree protette, piani di gestione e di tutela settoriali, piani paesaggistici e piani territoriali) e le normative di settore con riferimento alle diverse tipologie di impianti. La definizione delle aree non idonee resta in capo ai sensi dell'art. 199, comma 2 lett. l) alle Regioni.</p>

Osservazione	Modalità di recepimento
<p>aria», non viene esposta alcuna attività ricognitiva dei beni paesaggistici tutelati ope legis e dei beni monumentali vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/04 e dei siti UNESCO che costituiscono importanti componenti con cui le strategie programmatiche devono ineludibilmente confrontarsi e coordinarsi. Si ritiene che il RA avrebbe dovuto</p>	
<p>Nella valutazione dei potenziali impatti l'attenzione è stata posta soprattutto sul contesto paesaggistico, ma non meno impattanti potrebbero risultare gli interventi sul patrimonio archeologico e/o paleontologico non censito, specie nei casi di interventi comportanti manomissioni del sottosuolo o utilizzo di cave dismesse. Pertanto, rimandando a successivi gradi di progettazione un'analisi di dettaglio dei potenziali impatti sul patrimonio archeologico, si ribadisce la necessità che questo aspetto sia approfondito preliminarmente con adeguati strumenti conoscitivi finalizzati alla verifica delle eventuali interferenze con tale patrimonio degli interventi previsti. In particolare, in riferimento ai possibili impatti sui beni archeologici non ancora censiti, si evidenzia la necessità di effettuare valutazioni aggiornate del patrimonio, la cui ricchezza viene continuamente implementata grazie al susseguirsi di scavi e scoperte, e suggerito di aggiungere, alle aree già sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ai siti UNESCO, le buffer-zone dei siti UNESCO e le eventuali interferenze visive rispetto a siti di interesse archeologico. La richiesta indagine preliminare risulterà dunque di fondamentale importanza nel momento in cui si dovranno individuare le aree da adibire a di scarica dal momento che la verifica dei potenziali impatti sul patrimonio cultura le potrà essere effettuata solo a seguito di una valutazione accurata delle varie tipologie di impianti e delle rispettive dislocazioni nel territorio, escludendo le località adiacenti e/o contermini anche alle aree tutelate dalla seconda parte del Codice. Si ricorda infatti che la realizzazione di grandi impianti per il trattamento di rifiuti potrebbe alterare il contesto in cui sono inserite molti siti archeologici, e quindi la percezione oltre che la visibilità degli stessi, e si raccomanda di ridurre quanto più possibile il consumo di suolo non soltanto nelle aree vincolate.</p>	<p>L'individuazione di “<i>Criteri di riferimento per l'individuazione dei siti, per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti</i>” (Cap. 9 del Programma e Tabella 30) rientra tra i contenuti obbligatori dei PRGR (Direttiva CE 2008/98 Art. 28 c.3 d, D.lgs 152/06 art. 199 c. 3 lett. d, l)).</p> <p>La definizione dei criteri terrà in considerazione i pertinenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica (Piani di gestione dei distretti idrografici, piani di gestione delle aree protette, piani di gestione e di tutela settoriali, piani paesaggistici e piani territoriali) e le normative di settore con riferimento alle diverse tipologie di impianti. La definizione delle aree non idonee resta in capo ai sensi dell'art. 199, comma 2 lett. l) alle Regioni.</p>
<p>Segnalando l'opportunità di un'interlocuzione diretta con gli Istituti territoriali di tutela e i Parchi Archeologici, si sottolinea il fatto che, nella fase di attuazione del Programma, gli interventi dovranno essere preliminarmente sottoposti alle procedure previste in sede di legislazione sull'archeologia preventiva per cui sarà necessario procedere, già in fase di progetto di</p>	<p>L'individuazione di “<i>Criteri di riferimento per l'individuazione dei siti, per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti</i>” (Cap. 9 del Programma e Tabella 30)</p>

Osservazione	Modalità di recepimento
<p>fattibilità, alla redazione della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 50/2016 e ai sensi del DPR 14 febbraio 2022 "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".</p>	<p>rientra tra i contenuti obbligatori dei PRGR (Direttiva CE 2008/98 Art. 28 c.3 d, D.lgs 152/06 art. 199 c. 3 lett. d, l)). La definizione dei criteri terrà in considerazione i pertinenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica (Piani di gestione dei distretti idrografici, piani di gestione delle aree protette, piani di gestione e di tutela settoriali, piani paesaggistici e piani territoriali) e le normative di settore con riferimento alle diverse tipologie di impianti. La definizione delle aree non idonee resta in capo ai sensi dell'art. 199, comma 2 lett. l) alle Regioni.</p>
<p>Con riferimento alla Tabella 56 del RA - <i>Componenti ambientali e fattori antropici potenzialmente interessati dagli impatti delle attività legate al ciclo di gestione dei rifiuti</i>, alla voce corrispondente a "Paesaggio e beni culturali" si propone di sostituire il punto <i>«Impatti legati direttamente o indirettamente all'alterazione/modificazione materiale, visiva e percettiva di un contesto paesaggistico, alle trasformazioni di uso del suolo, anche temporanee»</i> con il seguente: <i>«Impatti legati direttamente o indirettamente all'alterazione/modificazione materiale, visiva e percettiva di un contesto paesaggistico, storico, artistico o archeologico, alle trasformazioni di uso del suolo, anche temporanee»</i></p>	<p>Osservazione recepita modificando la Tabella 57 del RA come suggerito.</p>
<p>Con riferimento al cap. 8 del R.A. " Effetti i ambientali del programma nazionale di gestione dei rifiuti" e alla tabella 56: Componenti ambientali e fattori antropici potenzialmente interessati dagli impatti delle attività legate al ciclo di gestione dei rifiuti (pp. 252-253), si evidenzia come tra i potenzia li impatti riferibili alla componente ambientale "Paesaggio e beni culturali" non siano stati inseriti specifici riferimenti agli effetti ambienta li indiretti connessi all' alterazione dell'aria (gas e particolato disperso), correlati agli effetti degli inquinanti dispersi in aria e in acqua piovana, sui Beni Culturali immobili tutelati dalla parte II del D.lgs. 42/2004, nonché agli impatti legati direttamente o indirettamente all'alterazione/modificazione materiale, visiva e percettiva o distruzione di beni culturali immobili.</p>	<p>Osservazione recepita inserendo nella Tabella 57 per la componente ambientale <i>Paesaggio e beni culturali</i> le voci di impatto suggerite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - effetti ambientali indiretti connessi all'alterazione dell'aria (gas e particolato disperso), correlati agli effetti degli inquinanti dispersi in aria e in acqua piovana, sui Beni Culturali immobili tutelati dalla parte II del D.lgs. 42/2004; - impatti legati direttamente o indirettamente all'alterazione/modificazione materiale, visiva e percettiva o distruzione di beni culturali immobili.
<p>Sulla base dell'analisi di contesto effettuata e delle specificità ambientali che emergono, per ciascuna componente ambienta le sono definiti aspetti/ questioni ambientali di riferimento per l'analisi degli effetti ambientali [cfr. Tabella 57: Temi/questioni ambientali]. Per quanto concerne "paesaggio e beni culturali" le questioni ambientali coinvolte sono: "emergenze storico-</p>	<p>Osservazione recepita integrando la Tabella 57 componente ambientale <i>paesaggio e beni culturali</i> con la tematica/questione ambientale <i>rischio archeologico</i> e sostituendo l'espressione <i>“Emergenze storico-architettoniche ed archeologiche vincolate e/o tutelate”</i> con <i>“Beni culturali”</i>.</p>

Osservazione	Modalità di recepimento
<p>architettoniche ed archeo logiche vincolate e/o tutelate"; "Qualità, sensibilità e vulnerabilità del paesaggio". Deve essere aggiunto nella colonna "Temi/questioni ambientali": "Rischio archeologico". Si suggerisce inoltre di sostituire l'espressione "Emergenze storico-architettoniche ed archeologiche vincolate e/o tutelate" con "beni culturali", più esaustiva.</p>	
<p>Per quanto riguarda gli indicatori di contesto e di contributo relativi al monitoraggio degli effetti ambientali correlati all'attuazione del Programma su "paesaggio e beni culturali" si ritiene opportuna l'esplicitazione sin dai documenti di piano in oggetto di ulteriori possibili indicatori e parametri di valutazione di impatto riferiti alla collocazione di siti ed impianti coinvolti nel ciclo della gestione dei rifiuti, in rapporto alle molteplici tipologie di beni culturali, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Collocazione esterna o interna ai perimetri di siti UNESCO (Buffer zone e core zone); • Collocazione in prossimità di beni culturali immobili (parametri: intervisibilità, degrado da inquinamento antropico sui materiali dei BBCC). 	<p>L'introduzione tra gli indicatori di contesto (Tabelle 73 e 76) di un indicatore relativo ai beni culturali interferiti (in prossimità) da siti e impianti per la gestione dei rifiuti dipende dalla disponibilità dei dati di localizzazione degli impianti oltre che da informazioni georiferite dei beni stessi (SITAP http://www.sitap.beniculturali.it, VINCOLI IN RETE http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/, Patrimonio Mondiale UNESCO - consultabile all'indirizzo: http://www.unesco.it/, SIGEC — Sistema Generale del Catalogo, OPEN DATA MiC, WebGis RAPTOR — geodatabase gestionale che censisce i siti archeologici nazionali, consultabile all'indirizzo: www.raptor.beniculturali.it).</p>
<p>Considerata l'importanza della programmazione, all'interno del Piano, delle fasi di verifica e monitoraggio dei suoi effetti e di quelli dei singoli Piani regionali, si suggerisce un possibile monitoraggio degli effetti del Piano in date intermedie rispetto a quelle prestabilite per il raggiungimento dei target (aumento raccolta differenziata, riduzione del numero delle discariche irregolari, riduzione del tasso di smaltimento, ma anche razionalizzazione degli impianti esistenti e/o nel caso dei nuovi impianti da realizzare) da parte dei rispettivi Piani Regionali (cfr. p. 243 del R.A.), al fine di consentire una possibile revisione dinamica degli indirizzi dei Piani (ad esempio dei criteri localizzativi nelle fasi attuative degli impianti) e di conseguenza ridurre gli eventuali impatti potenzialmente negativi sul paesaggio e sui beni culturali delle macro-azioni n. 2 - Individuare e colmare i gap gestionali e impiantistici e n. 6 - Minimizzare il ricorso alle macroaree (cfr. Tab.66 p. 276 RA).»</p>	<p>In considerazione delle varie fonti informative che concorrono al popolamento e aggiornamento degli indicatori di monitoraggio e dell'orizzonte temporale del Programma (6 anni) e del suo aggiornamento, si può ragionevolmente prevedere una produzione con periodicità almeno triennale dei reports di monitoraggio (vedi RA Cap. 10 pag. 298).</p>
<p>Nella Tabella 73, Obiettivi ambientali e Indicatori di contesto, alla voce Beni culturali e paesaggistici, nel campo "Indicatori di contesto", sostituire il punto "presenza di beni ed aree vincolate e/o tutelate (compresi siti UNESCO)" con</p>	<p>Osservazione recepita apportando la sostituzione in Tabella 73 di “<i>presenza di beni ed aree vincolate e/o tutelate (compresi siti UNESCO)</i>” con “<i>presenza e frequentazione di beni ed aree vincolate e/o tutelate (compresi siti UNESCO)</i>”.</p>

Osservazione	Modalità di recepimento
<p>"presenza e frequentazione di beni ed aree vincolate e/o tutelate (compresi siti UNESCO)" ed aggiungerei seguenti punti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accessibilità estesa ed in sicurezza ai beni culturali e paesaggistici (anche nelle forme lente); • Effetti della presenza di impianti {degrado, deposito di materiali o particolato, abusivismo e altri detrattori}. 	<p>Rispetto al suggerimento di aggiungere due indicatori, tale introduzione è attuabile previa verifica della effettiva popolabilità degli stessi a livello di Programma.</p>
<p>Si ritiene non esaustiva e non valutabile la considerazione delle misure previste per impedire, ridurre o compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi sui beni culturali e sul paesaggio conseguenti all'attuazione anche parziale, degli obiettivi di piano, che potrebbero indurre a modificazioni significative e al conseguente depauperamento del patrimonio culturale e paesaggistico interessato dal programma. A fronte dei possibili impatti negativi attesi, che risultano comunque accertati e ben evidenziati nella relativa sezione, si ritiene quanto mai opportuno individuare, già in fase di Programma, misure idonee e in grado di indirizzare la pianificazione regionale a garantire una effettiva ed efficace mitigazione dei potenziali impatti previsti.</p>	<p>Il criteri localizzativi, come previsto all'art. 199 c. 3 lett. d, l, saranno definiti nei PRGR (cfr. cap. 9 del Programma e tabella 30) tenendo conto dei pertinenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica (Piani di gestione dei distretti idrografici, piani di gestione delle aree protette, piani di gestione e di tutela settoriali, piani paesaggistici e piani territoriali) e delle normative di settore con riferimento alle diverse tipologie di impianti</p>

Consultazione pubblica

Nel corso della consultazione pubblica sulla proposta di programma e sul Rapporto ambientale, sono pervenute le seguenti osservazioni

Tabella 3 – elenco dei soggetti che hanno presentato osservazioni

Soggetto	Data
Osservazioni della Regione Liguria	26/04/2022
Osservazioni della Società SAINT-GOBAIN ITALIA S.P.A.	26/04/2022
Osservazioni del Sig. Alberto Zolezzi	21/04/2022
Osservazioni del Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza	21/04/2022
Osservazioni dell'Ente Confindustria Cisambiente	27/04/2022
Osservazioni dell'Associazione Legambiente Nazionale Aps Onlus + altri	28/04/2022
Osservazioni del Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Basilicata	28/04/2022
Osservazioni della Regione Emilia-Romagna	28/04/2022
Parere dell'Associazione Federbeton Confindustria	28/04/2022
Osservazioni della Provincia Autonoma di Bolzano	29/04/2022
Osservazioni del Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale	29/04/2022
Osservazioni dell'Associazione Assocarta	29/04/2022
Osservazioni della Regione Puglia	29/04/2022
Osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna assessorato della difesa dell'ambiente	29/04/2022
Osservazioni della Regione Emilia-Romagna	29/04/2022
Osservazioni dell'Ente ARPA Toscana	29/04/2022
Osservazioni della Federazione Carta e Grafica	29/04/2022
Osservazioni dell'Associazione Anea	29/04/2022
Osservazioni dell'Associazione Assoambiente	29/04/2022
Osservazioni della Direzione generale incentivi energia	29/04/2022
Osservazioni dell'Associazione Anea	02/05/2022
Osservazioni della Società Montello S.p.A.	02/05/2022
Osservazioni dell'Ente ARPA Puglia	22/04/2022
Osservazioni della Regione Lombardia - Giunta	20/04/2022
Osservazioni della Regione Lazio - Area Rifiuti	02/05/2022
Osservazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile	02/05/2022

Soggetto	Data
Osservazioni dell'ATA Rifiuti Ancona	02/05/2022
Osservazioni dell'Associazione Italia Nostra sezione Castelli Romani	02/05/2022
Osservazioni dell'Associazione Italia Nostra sezione Castelli Romani	02/05/2022
Osservazioni del Comitato Rete Rifiuti Zero Emilia Romagna	29/04/2022
Osservazioni del CONAI	02/05/2022
Osservazioni dell'Associazione Italiana Compostaggio	02/05/2022
Osservazioni della Rete ONU, la Rete Nazionale Operatori dell'Usato	02/05/2022
Osservazioni della Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e Territorio	29/04/2022
Osservazioni della Società Nextchem spa	02/05/2022
Osservazioni della Società Eni S.p.A.	02/05/2022
Osservazioni di Confindustria	02/05/2022
Osservazioni di Utitalia	02/05/2022
Osservazioni del Consorzio Biorepack	02/05/2022
Osservazioni del Consorzio Italiano Compostatori	02/05/2022
Osservazioni della Regione Campania Giunta Direzione Generale Ciclo integrato delle acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali	02/05/2022
Osservazioni dell'Ente ARPA Veneto	03/05/2022
Osservazioni della Regione Abruzzo - Giunta Regionale	03/05/2022
Osservazioni del Ministero per lo Sviluppo Economico DG PIIPMI - Divisione III Economia circolare epolitiche per lo sviluppo ecosostenibile	03/05/2022
Osservazioni del Ministero dei Beni Culturali - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola e Vercelli	26/04/2022
Osservazioni della Provincia Autonoma di Trento Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente	03/05/2022
Osservazioni dell'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini	03/05/2022
Osservazioni della Regione Marche - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica (fuori dai termini)	03/05/2022
Osservazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile (fuori dai termini)	10/05/2022
Osservazioni dell'Ente AdB Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale (fuori dai termini)	09/05/2022
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli (fuori dai termini)	13/05/2022
Osservazioni del Ministero dei Beni Culturali - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Imperia e Savona (fuori dai termini)	25/05/2022

Fonte: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8199/12062>

Recepimento delle osservazioni del pubblico sul rapporto ambientale

Tabella 4 –modalità di recepimento delle osservazioni del pubblico sul rapporto ambientale

Soggetto	Osservazioni	Modalità di recepimento
Arpa Puglia	Nel capitolo 2 del RA "Recepimento Osservazioni" si segnala un probabile refuso. In più occasioni, nelle risposte alle osservazioni inviate tramite questionario, si rimanda per la definizione delle azioni corrispondenti agli obiettivi alla "tabella 26" del PNGR. Si rileva che nel PNGR, tuttavia, non esiste una tabella 26, probabilmente si intende la tabella 23.	Il refuso è stato corretto nella versione definitiva del Rapporto ambientale, che ora riporta la numerazione aggiornata delle tabelle
	Nel PNGR, tra i flussi critici di rifiuti, non sono presenti i fanghi da depurazione. Preso atto che nel capitolo 2 del RA, "Recepimento Osservazioni" si riporta che la normativa sui fanghi è in revisione a livello europeo, si ritiene che nel PNGR possano essere almeno rappresentate le eventuali criticità del sistema ed i gap impiantistici esistenti, anche in assenza dell'identificazione di ulteriori azioni	Osservazione accolta. Il flusso sui fanghi da depurazione è stato inserito al capitolo 8 tra i flussi di rifiuti omogenei e strategici.
Regione Emilia-Romagna	In relazione agli indicatori contesto, e, in particolare, per gli indicatori di monitoraggio definiti a partire dagli obiettivi di sostenibilità derivati dalla Strategia Nazionale Sviluppo Sostenibile (SNSS), si suggerisce di utilizzare gli indicatori ISTAT (indicatori per lo sviluppo sostenibile) che sono calcolati a livello nazionale con frequenza annuale;	L'allegato 6 al rapporto ambientale mette in confronto gli indicatori di contesto individuati nel RA con gli indicatori di monitoraggio della SNSS presi dal rapporto ISTAT SDGs 2021. Dall'analisi comparativa emerge una forte corrispondenza tra i tre set di indicatori, evidenziati in grassetto. Tanto premesso si ritiene di non dover apportare modifiche al Programma
Parco nazionale dei Monti Sibillini	L'eventuale progettazione e la realizzazione di impianti previsti negli strumenti attuativi del PNGR non dovranno interferire con gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 e dovrà, quindi, rispettare le misure di conservazione generali stabilite dalla normativa di attuazione delle Direttive Habitat e Uccelli e, in particolare, dal DM Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17/10/2007 ss.mm.ii. "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" e le misure di conservazione sito specifiche" vigenti e le misure stabilite dai Piani di Gestione dei siti Natura 2000. In proposito, si ritiene necessario che i suddetti criteri vengano estesi a tutte le aree protette di cui	I criteri localizzativi, come previsto all'art. 199 c. 3 lett. d, l, saranno definiti nei PRGR (cfr. Cap. 9 del Programma e Tabella 30) tenendo conto dei pertinenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica (Piani di gestione dei distretti idrografici, piani di gestione

Soggetto	Osservazioni	Modalità di recepimento
	<p>alla L n. 394/1991 e smi, tenendo conto altresì del divieto di apertura ed esercizio di discariche ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera b), della stessa legge; si ritiene inoltre opportuno aggiungere, tra i suddetti criteri, modalità di raccolta compatibili con la conservazione della fauna, prevedendo, ad esempio, l'utilizzo di cassonetti o altri sistemi di raccolta tali da impedire il contatto dei rifiuti con gli animali selvatici.</p>	<p>delle aree protette, piani di gestione e di tutela settoriali, piani paesaggistici e piani territoriali) e delle normative di settore tra cui la L. 394/91 richiamata con riferimento alle diverse tipologie di impianti.</p> <p>In merito alle indicazioni specifiche si rimanda, alle valutazioni e indicazioni da effettuare nelle fasi attuative del Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti.</p>
<p>Regione autonoma della Sardegna</p>	<p>Con riferimento al settore dei trasporti, si suggerisce di introdurre nel quadro di riferimento della sostenibilità ambientale (Paragrafo 4 del rapporto ambientale) un settore ambientale specifico per mobilità e trasporti, “al fine di meglio descrivere gli impatti ambientali, attraverso una valutazione degli effetti delle azioni prodotte sull’ambiente dal punto di vista del sistema dei trasporti, sia per quanto riguarda le modalità di spostamento connesse con le attività antropiche sia per gli aspetti relativi al trasporto dei rifiuti”.</p>	<p>La tematica trasporti è stata trattata nel RA in riferimento all’obiettivo di minimizzare le emissioni e abbattere le concentrazioni di inquinanti in atmosfera individuando tra i potenziali effetti <i>la riduzione delle emissioni da trasporto derivante dalla razionalizzazione della rete impiantistica (ad esempio riduzione dei flussi extraregionali) con conseguente riduzione della movimentazione dei rifiuti</i>. Come infatti riportato nel RA (pag. 259) <i>l’adeguamento impiantisco comporta la riduzione di movimentazione di rifiuti tra macroaree e quindi delle percorrenze correlate con conseguenti effetti positivi in termini di riduzione di emissioni di inquinanti in atmosfera come anche in merito al recupero degli scarti, la razionale organizzazione della logistica garantisce una</i></p>

Soggetto	Osservazioni	Modalità di recepimento
		<p><i>corrispondente riduzione degli impatti potenziali in atmosfera di inquinanti connessi ai trasporti. Le azioni sono rivolte alla infrastrutturazione e organizzazione logistica tale da minimizzare gli impatti relativi al trasporto dei rifiuti (cfr. pag. 260 del RA).</i></p> <p>Al fine di monitorare gli effetti ambientali correlati al settore dei trasporti e imputabili all'attuazione del Programma nel piano di monitoraggio è considerato come indicatore di contributo (Tabella 76 del RA) <i>Km percorsi da mezzi di trasporto rifiuti per frazione</i> in riferimento alla stima prevista dallo studio LCA.</p>
	<p>Inoltre, in ragione dell'importanza dell'obiettivo "Sostenere uno sviluppo e una crescita sostenibili nel settore marittimo, applicando un approccio ecosistemico, e promuovere la coesistenza delle pertinenti attività e dei pertinenti usi (Direttiva quadro per la pianificazione dello spazio marittimo cui alla Tabella 5 – Obiettivi generali di sostenibilità ambientale del PNGR (pag. 44 del rapporto ambientale), si suggerisce di includere nel quadro programmatico e pianificatorio pertinente, riportato nella Tabella 6 del rapporto ambientale, anche il "Piano Nazionale del Cold Ironing", il cui obiettivo prioritario è quello di elettrificare le banchine portuali al fine di ridurre al minimo la dipendenza dai combustibili fossili e l'impatto ambientale del settore dei trasporti marittimi.</p>	<p>Osservazione recepita integrando la Tabella 6 del RA con il "Piano Nazionale del Cold Ironing".</p>
<p>Regione Piemonte</p>	<p>Per la stima degli impatti ambientali associati agli scenari organizzativi e impiantistici alternativi, nel Rapporto Ambientale è stato presentato un documento metodologico ma non ancora l'analisi LCA, pertanto non è possibile condurre una valutazione sui risultati.</p>	<p>Il MiTE ha dato la piena disponibilità a mettere a disposizione lo studio Ispra su richiesta. Non è pervenuta esplicitamente una lettera di richiesta da nessuna Regione. Si specifica che la parte metodologica dello studio, che è la parte centrale finalizzata alla parte</p>

Soggetto	Osservazioni	Modalità di recepimento
	<p>Relativamente ai temi della pericolosità e del rischio idraulico non è stato fatto specifico riferimento al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e successive Varianti e sue Direttive attuative, alle mappe della pericolosità e del rischio contenute nel Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico Padano (PGRA) e alle cartografie tematiche contenute negli strumenti urbanistici adeguati al PAI.</p>	<p>applicativa del PNGR è allegata la RA e ne è parte integrante.</p> <p>Come riportato nel RA <i>l'analisi di coerenza è stata sviluppata solo con riferimento alla programmazione di pari livello o superiore, tralasciando la programmazione regionale o d'ambito nell'ambito della quale è stato considerato il Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico per il ripristino e la tutela ambientale.</i> Il Quadro di riferimento ambientale e territoriale riportato nel RA (Cap. 6) tratta la tematica della pericolosità idraulica (paragrafo rischi naturali) con riferimento all'intero territorio nazionale.</p> <p>Gli strumenti di pianificazione (PAI, PGRA) e le cartografie tematiche suggerite rappresentano certamente strumenti di riferimento per l'attuazione del PNGR in sede di pianificazione regionale in particolare rispetto alla definizione di criteri localizzativi degli impianti.</p> <p>In riferimento all'analisi degli effetti ambientali (Cap. 8 del RA) è considerato il tema <i>pericolosità e rischio idraulico</i> (Tabelle 56, 57, 58, 65 e pagg. 274-275) come anche nel monitoraggio ambientale (Cap. 10) prevedendo indicatori di monitoraggio di contesto e di contributo.</p>

Soggetto	Osservazioni	Modalità di recepimento
	<p>Nella tabella inerente gli obiettivi di sostenibilità si segnala il refuso alla colonna “Obiettivi di sostenibilità”: “Prevenire e ridurre l’inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici <i>inquinanti</i> - inquinati”.</p>	<p>Il refuso è stato corretto nella versione definitiva del Rapporto ambientale</p>
	<p>Capitolo 6 - Quadro di riferimento ambientale e territoriale dell’elaborato Rapporto Ambientale, relativamente al tema ambientale Rischi naturali-pericolosità geomorfologica, quale fonte di dati e informazioni per l’analisi e le valutazioni sul dissesto da frana e alluvione a scale di dettaglio (1:5000-1:2000) si ritiene opportuno indicare anche le Banche Dati tematiche eventualmente disponibili a scala regionale</p>	<p>Nel capitolo 6 si è limitati alle fonti di dati disponibili a scala nazionale</p>
	<p>Il RA cita tra i piani/programmi pertinenti al PNGR l’”Anagrafe siti contaminati di interesse nazionale ISPRA” riportando come obiettivi gli elementi che ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art. 251, devono essere obbligatoriamente presenti nelle Anagrafi Regionali. Non è chiara la connessione dello strumento Anagrafe con gli obiettivi e le azioni previste dal PNGR in esame.</p>	<p>La coerenza è stata esplorata nella tabella di cui all’allegato 2 del Rapporto ambientale</p>
	<p>Nel capitolo 6 “Quadro di riferimento ambientale e territoriale” si individuano tra i fattori di pressione responsabili dello stato ambientale, che interagiscono con le misure del programma, anche il “suolo” e i “siti contaminati”. Rispetto alla risorsa suolo, si ritiene che indirizzi tecnici e operativi che mirino a privilegiare interventi di bonifica che minimizzano l’impermeabilizzazione (es. su aree vaste di messa in sicurezza, impermeabilizzare solo laddove effettivamente necessario...) potrebbero contribuire alla salvaguardia della risorsa</p>	<p>Gli elementi richiesti non rientrano comunque nell’identificazione e caratterizzazione dell’ambito territoriale</p>
	<p>Tabella 54 - SIN Cengio e Saliceto: estensione del sito incongruente rispetto alla perimetrazione individuata dalla cartografia e descrizione del DM del 20/10/99 (cfr. Allegato 1 al DM), che da una valutazione speditiva sulla cartografia è, per l’area piemontese, dell’ordine di 330 ettari e non oltre 22.200 ettari.</p>	<p>L’osservazione è recepita inserendo in tabella 54 una nota .</p>
	<p>Tabella 55 – estensione e stato di avanzamento dei procedimenti di bonifica: per Cengio e Saliceto è indicato “procedimento concluso” valore “0%” quando parte delle aree sono già state certificate.</p>	<p>E’ ancora in fase di modifica lo stato di avanzamento di alcune aree che precedentemente non risultavano con procedimento concluso, per tale motivo la Tabella 55 non può essere modificata fino alla conclusione della definizione delle superfici ufficiali.</p>

Soggetto	Osservazioni	Modalità di recepimento
	<p>Considerando la risorsa “suolo” la tabella riporta la “presenza di aree inquinate o siti da bonificare” come uno dei potenziali impatti (non è chiaro però se connessi nello specifico al ciclo di gestione dei rifiuti).</p> <p>Per l’ambiente idrico il RA prende in considerazione le potenziali contaminazioni derivanti dalla scorretta gestione dei rifiuti (sversamenti accidentali, scorretta gestione dei reflui, pressione dovuta alla presenza di discariche) per nuove dotazioni impiantistiche da realizzare per l’obiettivo “Individuare e colmare i gap gestionali e impiantistici”. Come misura di mitigazione è individuata la seguente: “Criteri localizzativi in fase attuativa al fine di ridurre le interferenze nelle aree sensibili”. Per il suolo e sottosuolo, il RA considera il consumo di suolo dovuta alla realizzazione di nuovi impianti e infrastrutture e come misura di mitigazione la “previsione di criteri localizzativi in fase attuativa atti a garantire la minimizzazione del consumo di suolo e a favorire la massima permeabilità.” Il RA non considera la possibile contaminazione del suolo/sottosuolo come conseguenza delle nuove realizzazioni impiantistiche (aspetto considerato invece per le acque).</p>	<p>La Tabella 57 descrive possibili impatti ambientali derivanti dalle attività connesse al ciclo di gestione dei rifiuti; la “presenza di aree inquinate” rappresenta un impatto connesso con possibili sversamenti accidentali e/o con la non corretta gestione dei processi nell’ambito del ciclo di gestione, come anche in relazione allo smaltimento illecito di rifiuti che il PNGR mira a contrastare.</p>
	<p>sarebbe necessario definire i ruoli tra il livello nazionale e quello regionale evitando sovrapposizioni tra i rapporti di monitoraggio del piano nazionale e quelli dei piani regionali, anche alla luce di quanto scritto nel RA (pag. 300) “Di seguito viene presentata una sintesi del quadro logico degli indicatori di monitoraggio delle azioni del PNGR. Tali indicatori andranno a costituire quel set minimo che dovrà essere incluso, da parte delle Regioni, nei Piani Regionali di Gestione Rifiuti e mantenuti aggiornati con cadenza annuale entro il 31.12 dell’anno”.</p> <p>A tal fine si rende necessario definire un set minimo di indicatori condivisi a livello nazionale sul modello di quelli utilizzati da “monitor piani”, ad esempio nell’ambito degli indicatori di benchmarking, che possono essere forniti dalle Regioni per quanto di loro competenza e in base al loro ruolo pianificatorio. Occorre inoltre definire un percorso di alimentazione di questi indicatori, che abbia come principale riferimento l’ISPRA, una periodicità di pubblicazione del Rapporto di Monitoraggio Ambientale che tenga anche conto delle varie periodicità di acquisizione dati a livello regionale. Proprio nel rispetto dei ruoli si ritiene opportuno distinguere i vari rapporti prevedendo quindi una collaborazione delle stesse regioni alla predisposizione dei Rapporti di Monitoraggio a livello nazionale, senza tuttavia che le stesse modifichino i propri che sono strutturati in funzione degli obiettivi ed azioni individuati nei propri Piani regionali.</p>	<p>Nel rapporto ambientale al capitolo 10 sono riportate alcune indicazioni inerenti la governance del monitoraggio che troverà una sua definizione nell’ambito di un percorso di completamento e consolidamento del piano di monitoraggio (responsabilità, risorse, modalità operative). In particolare, in merito al monitoraggio dell’attuazione del programma tra gli strumenti di monitoraggio si riporta (pag. 300) <i>l’uso di un sistema informativo dedicato che potrà essere basato soprattutto su Monitor Piani e il Catasto Rifiuti di ISPRA per le basi dati informative.</i> Rispetto agli indicatori di monitoraggio ambientale, la selezione proposta nel RA degli indicatori di contesto e di</p>

Soggetto	Osservazioni	Modalità di recepimento
		<p>contributo ha tenuto conto degli indicatori riportati nei piani di monitoraggio dei Rapporti ambientali dei PRGR recentemente approvati o in fase di approvazione.</p>
	<p>Nelle Tab. 73 “Obiettivi ambientali e indicatori di contesto” e Tab. 76 “Indicatori di contributo” del capitolo 10 e nella Tabella Coerenza con gli obiettivi di protezione ambientale contenuta nell’Allegato 2 del RA, si ritiene necessario prendere in considerazione, nell’ambito del tema ambientale Rischi naturali, anche gli aspetti che prevedano ricadute sulle aree classificate a pericolosità o a rischio geomorfologico</p>	<p>Osservazione recepita introducendo nelle tabelle 73 e 76 pertinenti indicatori relativi alla pericolosità geomorfologica:</p> <p>indicatori di contesto</p> <ul style="list-style-type: none"> – aree a pericolosità da frana (mosaicatura) – suolo consumato in aree a pericolosità da frana <p>indicatori di contributo</p> <ul style="list-style-type: none"> – Consumo di suolo in aree a pericolosità da frana dovuto a interventi di attuazione del PNGR e dei PRGR (es. l’adeguamento impiantistico e infrastrutturale) – interventi di attuazione del PNGR e dei PRGR (es. l’adeguamento impiantistico e infrastrutturale) che interessano aree a pericolosità da frana per classi di pericolosità

Soggetto	Osservazioni	Modalità di recepimento
	<p>Si evidenzia inoltre che gli indicatori di stato quali – quantitativo delle risorse idriche superficiali (stato ecologico e chimico) e sotterranee (stato chimico e quantitativo) non sono del tutto allineati, per tempistiche e indicatori ai sensi delle norme vigenti, con la materia rifiuti e le sue implicazioni sulle acque; ad esempio le microplastiche sono già un rilevante problema ambientale attuale, soprattutto nelle acque e nei suoli: tuttavia, le microplastiche non rientrano ancora in alcun indicatore ambientale di stato qualitativo delle acque. Si potrebbe pensare di inserire un indicatore di densità di microplastiche nelle acque quale indicatore specifico (microparticelle/m3), indipendentemente dalla sua assenza nei parametri, nei criteri e negli indici di cui alla DQA</p>	<p>Poiché tale aspetto non rientra nei parametri, nei criteri e negli indici di cui alla DQA rappresenta tutt'ora un indicatore sperimentale, la sua implementazione nel monitoraggio VAS può essere considerata in funzione delle risorse messe a disposizione per il monitoraggio</p>
	<p>Si rileva infine che nella tabella 76 “Indicatori di contributo”, relativamente al Settore Ambientale “Suolo - Patrimonio agroalimentare” il RA individua tra gli indicatori di contributo il “numero e estensione dei siti di bonifica”. Non è chiaro in che modo questo indicatore sia correlato alle azioni e agli obiettivi del PNGR e che tipo di indicazione potrebbe fornire sugli effetti ambientali del Piano.</p>	<p>Si è ritenuto di inserire l'indicatore come informazione aggiuntiva</p>
Arpa Toscana	<p>Tabella 62, pag. 269, “Potenziali effetti ambientali sulla componente ambiente idrico e gestione delle acque” Nella colonna riportante le misure di mitigazione si propone di che sia inserito «l'utilizzo di tecnologie che permettano il recupero dell'acqua e il ri-utilizzo negli impianti».</p>	<p>Osservazioni recepite integrando le seguenti misure di mitigazione nelle rispettive tabelle:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utilizzo di tecnologie che permettano il recupero dell'acqua e il ri-utilizzo negli impianti» nella tabella n. 62 “Potenziali effetti ambientali sulla componente ambiente idrico e gestione delle acque” (pag. 269 del Rapporto Ambientale);
	<p>Tabella 64, pag. 274, “Potenziali effetti ambientali sulla componente suolo e sottosuolo” Nella colonna riportante le misure di mitigazione si parla di «... favorire la massima permeabilità»: si ritiene opportuno che tale indicazione sia temperata con la necessità della prevenzione di sversamenti di sostanze inquinanti e la tutela della risorsa idrica</p>	<p>Osservazione recepita integrando le seguenti misure di mitigazione nelle rispettive tabelle: previsione di criteri localizzativi in fase attuativa atti a garantire la</p>

Soggetto	Osservazioni	Modalità di recepimento
		<p>minimizzazione del consumo di suolo e a favorire la massima permeabilità, prevenendo lo sversamento di sostanze inquinanti e garantendo la tutela della risorsa idrica nella tabella n. 64 “Potenziali effetti ambientali sulla componente suolo e sottosuolo” (pag. 274 del Rapporto Ambientale);</p>
	<p>Tabella 68, pag. 279, “Rapporto tra i potenziali effetti ambientali del PNGR e gli obiettivi ambientali del principio DNSH” Nella colonna «prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo» in relazione alla Qualità delle acque superficiali si ritiene utile richiamare anche l’utilizzo di tecnologie che permettano il recupero delle acque nell’impianto.</p>	<p>Osservazione recepita integrando le seguenti misure di mitigazione nelle rispettive tabelle: utilizzo di tecnologie che permettano il recupero delle acque nell’impianto nella tabella n. 68 “Rapporto tra i potenziali effetti ambientali del PNGR e gli obiettivi ambientali del principio DNSH” (pag. 279 del Rapporto Ambientale”</p>
	<p>Si segnala inoltre che nel RA a pag. 301 nella Tabella 74 viene richiamata, alla penultima riga della tabella, la Tabella 26 della proposta di Programma che tuttavia non si ritrova nel documento (si presuppone essere la check-list dei piani indicata come Tabella 5). Coerentemente con quanto affermato a pag. 85 del Programma, il riferimento corretto sembrerebbe essere alla stessa Tabella 23, citata nella colonna accanto della Tabella 74 del RA. Si rileva tuttavia che tale tabella non riporta le caratteristiche tecnologiche a cui si rimanda dalla Tabella 28 e dalla Tabella 29 "Indicatori di attuazione delle macro-obiettivi del Piano" della proposta di Programma</p>	<p>Riferimento corretto nella versione definitiva del RA. Il riferimento è stato cambiato anche nel testo del PNGR, che ora recita “obiettivi prestazionali di tabella 28”</p>

Motivazione per l'assenza di alternative oltre all'alternativa 0 e l'alternativa di programma

Il Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti si colloca all'interno di un quadro normativo fortemente strutturato,

Il documento, di portata strategica, affronta in modo integrato le competenze in materia di rifiuti tra Stato, Regioni, Province e Comuni, (definite dagli artt. 195-196-197-198 D.lgs. 152/2006), e i contenuti definiti dalla norma (art. 198-bis D.lgs. 152/2006)

Le decisioni assunte in merito a flussi trattati e indicazioni gestionali, sono derivanti da:

- Confronto con gli enti coinvolti, nell'ambito del tavolo tecnico istituzionale, istituito nel 2020, che ha permesso di definire i flussi di rifiuti omogenei strategici
- Studio LCA e analisi dei flussi, elaborati da ISPRA
- Quadro normativo e di indirizzo europeo, che costituisce una cornice di obiettivi e target ineludibili necessariamente recepiti dal PNGR

Occorre evidenziare poi che nella sua veste di documento strategico di indirizzo, il PNGR ha inteso proporre alle Regioni una serie di linee guida ed un ventaglio di possibilità, lasciando alle singole Regioni le scelte relative alle modalità più idonee per raggiungere i risultati, al fine di garantire che le specificità territoriali siano prese nelle giuste considerazioni

Le scelte organizzative e impiantistiche, in pieno accordo con gli artt. 197 e 199 del D.lgs. 152/2006, saranno definite nei Programmi regionali e andranno a costituire le alternative presenti negli stessi con contestuale valutazione degli effetti ambientali. Per tali motivi si è ritenuto che non vi fossero significative alternative a quella già riportata nella fase di redazione del PNGR e nel Rapporto ambientale.